

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 39

Riunione del 18 marzo 2009

Sono presenti:

- Avv. Costanza ACCIAI PRESIDENTE
- Avv. Thomas MARTONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Marco DE BONIS COMPONENTE

28.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI - BOCCALON ILARIA - atleta

Svolgimento del procedimento

Su deferimento della Procura Federale, su remissione del G.U.P. Venezia per ragioni di competenza, veniva portato all'esame di questa Commissione il comportamento dell'atleta Boccalon Ilaria, ritenuto quale illecito disciplinare ai sensi degli artt. 10 c.2. Statuto Federale e 19 c.2 R.A.T., con richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale dell'incolpata per un periodo di mesi diciotto.

Il comportamento dell'atleta Boccalon veniva dai predetti Organi Federali desunto dal referto arbitrale (1 arbitro Liguori) relativo alla Gara di fase finale Under 18 Femminile fra Pallavolo Concordia-Mestre Volley Center n. 8133 del 19/01/2009.

Detto referto, nella sezione 4' "Comportamento", sottosezione "Comportamento delle atlete" precisava che, al termine della gara, mentre le atlete di entrambe le squadre si dirigevano verso i rispettivi spogliatoi, davanti alla porta dello spogliatoio del Mestre Volley Center, l'atleta Boccalon Ilaria colpiva con un forte pugno al viso la giocatrice della Pallavolo Concordia Furlanis Maura, e che lo stesso primo Arbitro, assistendo alla scena, doveva intervenire per separare le due atlete.

L'atleta faceva pervenire a questa Commissione memorie, tramite il proprio Legale di fiducia, e, pur non smentendo in radice l'accaduto, attribuiva quanto occorso ad un urto accidentale conseguito al generale clima di concitazione che aveva accompagnato l'intero svolgimento della gara, principalmente nelle sue fasi finali.

L' atleta ed il suo Difensore Avv. Maria Francesca Sedran, venivano altresì udite nella riunione del 18 marzo 2009.

Nell'occasione, udito altresì il Procuratore Federale, venivano acquisite agli atti tre deposizioni scritte di atlete del Mestre Volley Center su richiesta dell'incolpata, così come risulta a verbale.

Rileva la Commissione come, in effetti, l'atleta abbia fatto riferimento al medesimo referto arbitrale che poi contesta in punto di ricostruzione degli accadimenti che hanno dato luogo al capo di incolpazione, per attestare il clima di particolare tensione nel quale si sono svolte le fasi finali della gara e i tempi immediatamente a questa successivi; ed in effetti, dovendosi attribuire rango di prova privilegiata al referto medesimo, questa Commissione non ha motivo di dubitare che tutta la gara, e, in particolare l'ultimo set e la fase successiva al termine dell'incontro, si siano svolte in un clima particolarmente agitato e teso che ha avuto certamente il suo peso nelle violazioni commesse dall'atleta; queste, tuttavia, per questo solo, non sembrano comunque perdere il loro carattere di gravità né essere attribuibili ad un mero incidente di transito nel corridoio degli spogliatoi.

Non pare estranea a simile ricostruzione anche la circostanza, riferita dall'atleta medesima, che lo scontro con l'atleta Furlanis sia avvenuto dopo che la Boccalon era entrata negli spogliatoi e a seguito della riapertura della porta del locale da parte di atlete del Mestre Volley fra le quali si trovava l'incolpata; la circostanza della riapertura della porta dello spogliatoio successiva all'ingresso nei locali delle atlete accredita, ove ve ne fosse bisogno, la constatazione del tafferuglio riportata nel referto arbitrale.

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed udita la relazione della Procura Federale e della difesa dell'incolpata;

- Ritenuto che le dichiarazioni testimoniali acquisite non appaiono idonee a smentire quanto emerge dal referto arbitrale in merito al comportamento dell'atleta;
- Rilevata altresì la non perfetta concordanza delle dichiarazioni stesse nel riportare l'accaduto;
- Rilevato che comunque dal referto arbitrale, cui deve attribuirsi valore di prova privilegiata, emerge con sufficiente chiarezza un clima di eccessiva animosità, successivo allo svolgimento della gara, attribuibile ad entrambi i sodalizi, tale da giustificare un dolo d'impeto dell'atleta.

./.

P.Q.M.

Ritiene la responsabilità dell'atleta per la violazione delle norme federali di cui agli artt. 10 c.2 Statuto federale e 19 c.2 lett. a) RAT , in considerazione tuttavia della giovane età dell'atleta, ritenute applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art.51 c.2 R.G, ritiene congrua l'applicazione della sanzione di mesi 7 (sette) di sospensione da ogni attività federale, compreso il periodo di sospensione presofferto.

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciaj



Affisso, il 24 marzo 2009